



**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE ED ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
“ANTONIO FIORINI” PER STUDENTI UNIVERSITARI.**

- **Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 07/11/2007;**
- **Integrato con deliberazione di C.C. n. 15 del 30/03/2009;**

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Molinella, quale erede universale del patrimonio mobiliare del cittadino defunto Antonio Fiorini e quale esecutore delle finalità dettate nel testamento olografo, istituisce, annualmente e fino ad esaurimento del valore del patrimonio suddetto, borse di studio, intitolate al Sig. Antonio Fiorini, da conferire a studenti universitari residenti nel Comune di Molinella, al fine di favorirne il proseguimento ed il completamento della formazione.

Art. 2 – Finanziamento e attribuzione delle borse

Il numero ed il singolo importo delle borse di studio da assegnare saranno stabiliti, entro il mese di dicembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta Comunale.

Il totale complessivo annuale delle borse di studio non potrà essere superiore a €uro 20.000,00.

L'attribuzione delle borse di studio e l'erogazione del relativo importo avviene su fondi a ciò destinati, entro il mese di maggio.

Art. 3 – Destinatari delle borse e requisiti per l'ammissione

Le borse di studio sono riservate agli studenti universitari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenti nel Comune di Molinella
- b) non fuori corso
- c) aver superato tutti gli esami dell'anno accademico di riferimento con una votazione media non inferiore a 24/30.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte sui modelli predisposti dal Comune di Molinella, allegando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare qualora il reddito ISEE sia uguale o inferiore a €uro 30.000,00, da ritirarsi presso l'URP del Comune di Molinella o scaricabile dal sito internet al seguente indirizzo: www.comune.molinella.bo.it

Le domande devono essere presentate o inviate all'URP del Comune di Molinella, Piazza Anselmo Martoni 1, entro il termine di scadenza indicato sul Bando.

Nel caso di spedizione a mezzo posta, farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 5 – Ammissione e graduatoria

Le domande saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Il procedimento di valutazione e stesura della graduatoria finale viene gestito da apposita commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta dal Segretario Generale e da due Responsabili di Area.

I richiedenti che totalizzano i punteggi più alti hanno diritto alla Borsa di studio, in base al numero di assegnazioni deliberato, per l'anno di riferimento, dalla Giunta Comunale.

A parità di punteggio finale tra più candidati, la borsa di studio è assegnata a chi riporta la votazione media più alta; in caso di ulteriore parità prevale il valore ISEE più basso.

Il punteggio complessivo è ottenuto sommando, con arrotondamento aritmetico al secondo decimale:

- il punteggio equivalente alla media esatta degli esami sostenuti, e
- il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE presentato. Il punteggio massimo di 5 punti è attribuito ad un valore ISEE uguale od inferiore ad €uro 8.000,00. Per i valori ISEE da €uro 8.000,00 a €uro 30.000,00, il punteggio è determinato in misura inversamente proporzionale, applicando la seguente formula:

$$\text{ISEE da valutare} : 8.000,00 = 5 : X$$

Art. 6 – Disposizioni finali

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento.

La graduatoria del concorso predisposta dalla Commissione ha validità per il solo anno di riferimento del Bando.